

*Sentenza della Cassazione con chiarimenti sull'istanza da presentare entro il 30 settembre*

# Rimborsi Iva condizionati

## Cessioni all'esportazione? Stop a procedure non residenti

DI FRANCO RICCA

**L'**Iva sugli acquisti non è rimborsabile con la procedura prevista per i non residenti se l'interessato ha effettuato, nel nostro paese, cessioni all'esportazione: in tal caso, sebbene si tratti di operazioni non imponibili, il soggetto estero è tenuto ad identificarsi in Italia e a richiedere il rimborso dell'eventuale Iva a credito mediante la dichiarazione annuale. Così ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza n. 25789 del 1° settembre 2022, in aderenza alla normativa nazionale e unionale che, nel subordinare il diritto al rimborso dei non residenti alla mancata effettuazione di operazioni attive nel territorio dello stato, ammette poche eccezioni tra le quali non figurano le cessioni all'esportazione. La pronuncia si rivela di stretta attualità, poiché venerdì prossimo, 30 settembre, scade il termine per presentare l'istanza di rimborso dell'Iva pagata nel 2021 dalle imprese in un paese diverso da quello in cui sono stabilite.

**La vicenda riguardava una società estone** che aveva fatto ricorso alla Corte suprema avverso la sentenza di merito confermativa del provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso dell'Iva 2015, presentata ai sensi dell'art. 38-bis2 del dpr 633/72 (e della direttiva 2008/9), notificata dall'agenzia delle entrate. L'agenzia aveva ritenuto non spettante il rimborso dell'Iva pagata in Italia dalla

società nel 2015 sull'acquisto di beni che essa aveva rivenduto nello stesso anno, dopo averli sottoposti a lavorazione, ad una società extracomunitaria, in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8/b del dpr 633/72; ciò perché una delle condizioni per il diritto al rimborso riconosciuto dal citato art. 38-bis2 ai soggetti residenti in altri paesi Ue è che gli interessati, nel periodo di riferimento, non abbiano effettuato nel territorio dello stato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di cui all'art. 74-septies.

**Nel respingere il primo motivo di ricorso della società**, la Cassazione osserva quindi che la suddetta previsione "delimita chiaramente l'ambito entro il quale il soggetto passivo non residente, qualora abbia comunque svolto operazioni attive in Italia, possa ottenere il rimborso dell'Iva sugli acquisti".

Di conseguenza, qualora il soggetto, dopo avere acquistato i beni in Italia, provveda ad effettuare una cessione all'esportazione, operazione non ricompresa tra le eccezioni ammesse dalla norma, ai fini del rimborso dell'Iva non potrà avvalersi della procedura dell'art. 38-bis2, ma dovrà acquisire una partita Iva italiana, mediante identificazione diretta o rappresentata fiscale, ed attivare la procedura ordinaria di detrazione o rimborso da dichiarazione ai sensi dell'art. 38-bis.

La Corte ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente aveva sostenuto che le cessioni effettuate dovessero qualificarsi extraterritoriali ai sensi dell'art. 7-bis, dpr 633/72, per essere intervenute dopo che i beni erano stati caricati a bordo nave, osservando che, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, la CTR ha ritenuto che le merci si trovavano in Italia al momento della cessione.

**La società aveva infine lamentato** carenza di motivazione della sentenza, non essendosi i giudici di merito pronunciati sulla questione relativa alla prevalenza della forma sulla sostanza e alla neutralità dell'imposta, osservando che il credito Iva vantato non era mai stato messo in discussione, sicché il presupposto del diniego si concretizzava in una questione meramente formale quale quella della necessità della identificazione in Italia e della procedura di rimborso e implicava, peraltro, indebito arricchimento dell'erario in ordine alla ritenzione dell'imposta.

**La Corte ha respinto** le molteplici argomentazioni, osservando che il giudice d'appello ha correttamente ritenuto di escludere la sussistenza del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38-bis2, dpr 633/72, sicché tutte le questioni sollevate dalla società "sono recessive rispetto all'accertamento della mancanza dei presupposti, al tempo in cui la domanda di rimborso è stata presentata".

© Riproduzione riservata ■

